

Di seguito la tabella con le modifiche della proposta di legge alla legge regionale n. 1/2005:

| | |
|--|--|
| LEGGE REGIONALE 25 Gennaio 2005 , n. 1 Disciplina in materia di polizia locale. | Atto 188 - “ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 1 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)” |
| Art. 1 (Oggetto e finalità) | |
| 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell' articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione . | |
| 2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della polizia locale, anche al fine di un adeguato controllo del territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini. | |
| Art. 2 (Funzioni della Regione) | Art. 1 (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1) |
| 1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , la Giunta regionale: a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché di sostegno alla attività operativa, formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale; | |
| b) promuove e incentiva, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 , l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale; | |
| c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione , forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza; | |
| d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia di sistema integrato di sicurezza urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini; | |
| e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione; | |
| f) compie attività di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le | |

| | |
|--|---|
| funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi; | |
| g) definisce, al fine di assicurare l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale; | |
| h) istituisce la Scuola regionale di polizia locale di cui all'articolo 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali; | |
| i) promuove l'attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale. | 1. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 2 è abrogata. |
| 2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale. | |
| 3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all' articolo 3. | |
| Art. 3 (Comitato tecnico consultivo della polizia locale) | Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 1/2005) |
| 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato tecnico consultivo della polizia locale, di seguito Comitato. | |
| 2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura. | |
| 3. Il Comitato è così composto: | |
| a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente; | |
| b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di Terni; | |
| c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni; | |
| | 1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1 (Disciplina in materia di polizia locale) è sostituita dalla seguente: |
| d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale; | “d) sei rappresentanti dei corpi di polizia locale, nel rispetto della rappresentanza territoriale, così individuati: 1) 2 per i comuni sotto 10.000 abitanti; 2) 2 per i comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti; 3) 2 per i comuni sopra i 30.000. |

| | |
|--|---|
| e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale. | |
| 4. I membri del Comitato di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono eletti dal Consiglio regionale. I membri di cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato. | |
| 5. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e trasmesso al Consiglio regionale. | |
| 6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, nonché su richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l'opportunità. | |
| | 2. Il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: |
| 7. Ai componenti del Comitato spettano, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale. | La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, né a rimborsi spesa a carico della Regione.” |
| Art. 4 (Compiti del Comitato) | Art. 3 (Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 1/2005) |
| 1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia locale. | |
| 2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell' articolo 2, comma 2 e formula proposte: | |
| a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale; | |
| b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale; | |
| | 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: |
| | “b-bis) sulla modulistica in uso ad ogni comando, al fine di uniformarne i contenuti a livello regionale;” |
| | 2. La lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: |
| c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale. | “c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale, fermo |

| | |
|--|---|
| | restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla polizia locale in materia di formazione del personale, compresi i corsi attinenti a quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera g)". |
| Art. 5 (Funzioni di polizia locale) | Art. 4 (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 1/2005) |
| 1. I Comuni singoli o associati e le Province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni: | |
| a) di polizia amministrativa per l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla Camera di commercio competente; | |
| b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ; | 1. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 5 le parole "dell'articolo 12 del D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale). |
| c) di polizia stradale ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; | |
| d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali; | |
| e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza; | |
| f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli; | |
| g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile. | |
| 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 , i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge. | |
| 3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in | |

| | |
|--|--|
| <p>un settore amministrativo o tecnico più ampio, né essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell'ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.</p> | |
| <p>4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.</p> | |
| | <p>2. Dopo il comma 4, dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:</p> |
| | <p>“4 bis. Il personale di nuova assunzione è tenuto a frequentare uno apposito corso di formazione organizzato dalla Regione e realizzato dalla Scuola Umbra di pubblica amministrazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica) e a svolgere un periodo di addestramento presso il Comune ove è stato assunto, ovvero presso altro Comune con questo convenzionato. Tale personale, nel periodo di formazione e di addestramento, svolge, in ogni caso, le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale)”.</p> |
| <p>Art. 6 (Organizzazione dei corpi di polizia provinciale)</p> | <p>Art. 5 (Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 1/2005)</p> |
| <p>1. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.</p> | |
| <p>2. Il regolamento del corpo determina l'organico, rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti e ai servizi da svolgere sul territorio.</p> | |
| | <p>1. Il comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:</p> |
| <p>3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento con altre realtà territoriali, previa apposita convenzione tra gli enti interessati.</p> | <p>Il regolamento del Corpo di polizia provinciale determina l'organizzazione e l'organico del Corpo, rapportati per struttura, strumenti, competenze e numero di addetti ai compiti ed ai servizi da svolgere sul territorio.</p> |
| <p>4. Il Corpo di polizia provinciale esercita in particolare le funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera con le altre forze di polizia al mantenimento della sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale.</p> | |

| | |
|---|--|
| Art. 7 | Art. 6 (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 1/2005) |
| (Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale) | 1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 1/2005 la parola "municipale" è sostituita da "locale" |
| 1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell'anno. | |
| 2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell'ambito territoriale del comune. | 2. Al comma 2 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale". |
| 3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre che in forma associata tra i comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma 2 , tramite: | 3. Al comma 3 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale". |
| a) convenzioni tra comuni; | 4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 dopo le parole "tra comuni" sono inserite le seguenti: "per gli Enti che non raggiungono il numero minimo di operatori previsto secondo i criteri stabiliti dalla presente norma all'articolo 7, comma 6". |
| b) comando o distacco di addetti; | |
| c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari. | |
| 4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale. | 5. Al comma 4 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale". |
| 5. I corpi di polizia municipale sono composti da: | 6. Al comma 5 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale". |
| a) Comandante; | |
| b) Ufficiali; | |
| c) Sottoufficiali; | |
| d) Agenti. | |
| 6. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni 700 abitanti. | 7. Al comma 6 dell'articolo 7 la parola "municipale" è sostituita da "locale" le parole "ogni 700 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "ogni 1000 abitanti" |
| | 8. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 è inserito il seguente: |
| | "6 bis. Al personale della polizia locale è rilasciata da parte dal Comune di appartenenza, una tessera di riconoscimento, con le caratteristiche stabilite dal regolamento regionale vigente". |
| Art. 8 Gestione associata. | |
| 1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di | |

| | |
|---|--|
| <p>polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tale fine il programma di riordino territoriale di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, stabilisce:</p> <p>a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale;</p> <p>b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse forme di gestione associata.</p> | |
| <p>2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'ente sovracomunale. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dall'atto costitutivo che regola la forma associativa e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.</p> | |
| | <p>Art. 7 (Integrazioni alla l.r. 1/2005)</p> |
| | <p>1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:</p> |
| | <p>“Art 8 bis Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso</p> |
| | <p>1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.”.</p> |
| <p>Art. 9 Regolamenti di polizia locale.</p> | <p>Art. 8 Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 1/2005</p> |
| <p>1. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 7, comma 6 , gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:</p> | |
| <p>a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;</p> | |
| <p>b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;</p> | |
| <p>c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;</p> | |
| <p>d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del</p> | |

| | |
|--|---|
| territorio; | |
| e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere; | |
| f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione; | |
| g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme; | |
| h) caratteristiche socio-economiche del territorio; | |
| i) presenza scolastica ed universitaria; | |
| j) presenza di poli ospedalieri; | |
| k) presenza di nodi stradali critici; | |
| l) presenza di attività istituzionali; | |
| m) presenza di campi nomadi; | |
| n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità. | |
| 2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l'applicazione dell'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di fondi per la previdenza e l'assistenza del personale della polizia locale. | 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 9, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "Copia del regolamento è trasmessa alla Giunta regionale." |
| 3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità. | 2. Il comma 3, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente: |
| | "3. I servizi di pattugliamento, pronto intervento e controllo del territorio sono svolti, di norma, da almeno due unità armate, fatto salvo quanto contenuto nei regolamenti comunali." |
| 4. Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna. | |
| | 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9, sono inseriti i seguenti: |
| | "4 bis. Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, gli enti locali adottano il documento di valutazione dei rischi, specifico per la polizia locale." |
| | 4 ter. Gli enti locali possono prevedere il supporto psicologico per gli operatori di polizia locale sottoposti a particolari situazioni di stress da lavoro correlato." |

| | |
|--|---|
| | Art. 9 Integrazioni alla l.r. 1/2005 |
| | 1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 1/2005 sono aggiunti i seguenti: |
| | “Art. 9 bis Strumenti di autotutela |
| | 1. I Comuni, singoli o associati, con proprio regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto. |
| | 2. L'individuazione degli strumenti di autotutela e le modalità del relativo utilizzo sono stabiliti dai regolamenti del corpo o servizio di Polizia Locale di cui all'articolo 9. |
| | Art. 9 ter Giornata regionale della polizia locale |
| | 1. E' istituita la giornata della polizia locale regionale, nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano, da celebrarsi ogni anno il 20 gennaio. |
| | 2. Nella giornata di cui al comma 1, la Regione, per celebrare l'impegno della polizia locale premia gli operatori che si sono distinti per particolari meriti. |
| | 3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle stesse. |
| Abrogazione articolo 10 da: Articolo 15 Comma 3 legge Regione Umbria 14 ottobre 2008, n. 13. | |
| Art. 11 Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento. | Art. 10 Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 11/2005 |
| 1. I corsi di formazione si distinguono in: | |
| a) corsi di formazione per l'accesso ai ruoli; | 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è abrogata. |
| b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale. | |
| | 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte le seguenti: |
| | “b bis) corsi di formazione per il personale neo |

| | |
|--|---|
| | assunto con addestramento presso le amministrazioni di appartenenza o altre amministrazioni mediante convenzione tra gli enti; |
| | b ter) corsi propedeutici per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale rivolti ai soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica per l'accesso al ruolo.”. |
| 2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli di polizia locale, che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalità e parametri stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi. | 3. Al comma 2 dell'articolo 11 le parole: “ lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b bis) |
| 3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b) , destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva. | 4. Il comma 3 dell'articolo 11 è abrogato. |
| 3 bis. L'attività formativa di cui al comma 1 è realizzata dall'Associazione 'Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra'. | 5. Al comma 3 bis, dell'articolo 11 le parole: “dall'Associazione ‘Scuola di Amministrazione pubblica Villa Umbra’”, sono sostituite dalle seguenti: “Scuola Umbra di Amministrazione pubblica”. |
| | 6. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti: |
| | “3 ter. Ad integrazione dei corsi di cui al comma 1, sono organizzati di norma presso la protezione civile regionale, specifici interventi formativi per gli operatori di polizia locale, al fine di consentire l'acquisizione di specifiche competenze per fronteggiare eventi eccezionali connessi a pubbliche calamità. |
| | 3 quater. Ogni comando o servizio di polizia locale dovrà individuare al proprio interno le figure che effettueranno corsi periodici presso le strutture della protezione civile regionale.”. |
| | Art. 11 Integrazioni alla l.r. 1/2005 |
| | 1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 1/2005 è aggiunto il seguente: |

| | |
|--|---|
| | “Art. 11 bis Corso-concorso unico |
| | 1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Umbria può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. In alternativa la Regione potrà indire una selezione pubblica per esami, per la predisposizione di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere, a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva, presso gli enti locali che abbiano stipulato con essa apposito accordo. |
| | 2. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola regionale di pubblica amministrazione Villa Umbra. |
| | 3. Le spese per l'espletamento del corso-concorso unico sono ripartite tra gli Enti locali aderenti alla convenzione. |
| | 4. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali. |
| | 5. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale. |
| | 6. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.”. |
| Art. 12 Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento. | Art. 12 Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 1/2005 |
| | 1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: |

| | |
|---|--|
| <p>1. Con regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 3, sono stabiliti le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.</p> | <p>“1. Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione sono stabilite con regolamento.”.</p> |
| <p>Art. 13 Norma finanziaria.</p> | |
| <p>1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3, comma 7 e 10, commi 2 e 4 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 40.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata « Relazioni istituzionali» (cap. 722 - 723 e 724)</p> | |
| <p>2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata « fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 .</p> | |
| <p>3. La disponibilità relativa all'anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2005 in attuazione dell' articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .</p> | |
| <p>4. Agli oneri previsti all' articolo 8 si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio di previsione 2005, parte spesa, denominata « Relazioni istituzionali» per il finanziamento della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 .</p> | |
| <p>5. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> | |
| <p>6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.</p> | |
| <p>Art. 14 Adeguamento delle disposizioni.</p> | <p>Art. 13 Modificazioni all’articolo 14 della l.r. 1/2005</p> |
| | <p>1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:</p> |
| <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 12 , gli enti locali</p> | <p>“1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono ad</p> |

| | |
|---|--|
| <p>provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.</p> | <p>adeguare i regolamenti e le disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.”.</p> |
| <p>2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non usufruiscono delle risorse previste dalla disciplina legislativa vigente in materia destinate a finanziare le politiche di sicurezza urbana e le politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, nonché dei fondi previsti per l'attuazione della presente legge</p> | |
| | <p>Art. 14 Norma finanziaria</p> |
| | <p>1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 ter, introdotto dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 nell'ambito della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Bilancio di previsione 2025-2027.</p> |
| | <p>2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo all'articolo 10 comma 2, lettera b ter, è autorizzata la spesa di euro 15.000 nell'ambito della Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027 del Bilancio di previsione 2025-2027.</p> |
| | <p>3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p> |
| | <p>4. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione m03 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.</p> |
| | <p>5. Dalle disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le</p> |

| | |
|--|--|
| | Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 15 Abrogazioni e norma transitoria. | |
| 1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 (1) e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15 , sono abrogate. | |
| 2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D, E della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 . | |